



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE
Tel. 041 989479 – 989582 • Fax 041 989663
e-mail: info@ordinemedicivenezia.it

27/18 Delibera
per l'affidamento diretto dell'incarico di Responsabile della Protezione Dati
triennio 2018-2020
CIG: **Z9B238A1D0**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, riunitosi nella seduta del 23.04.2018

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

POSTO che lo stesso decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 consente all'art. 36 comma 2 l'affidamento diretto per importi inferiori agli € 40.000;

EVIDENZIATO che oggetto della presente deliberazione è l'individuazione del responsabile della protezione dei dati (RDP) dell'OMCeO Venezia, così come previsto dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 art. ;

PREMESSO che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 **regolamento generale sulla protezione dei dati**, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (...)» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

POSTO che all'esito di una indagine di mercato condotta confrontandosi con altri Ordini il Consiglio ha ritenuto che il l' Avv. Silvia Boschello, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

SOTTOLINEATO che questo professionista deve rispondere a una serie di requisiti che lo rendano idoneo all'incarico:

deve avere competenze approfondite sul nuovo regolamento GDPR 2016/679

deve sapersi interfacciare con le figure interne dell'azienda assumendo un ruolo di coordinamento e supervisione

deve avere carattere di imparzialità e autonomia

deve essere una figura di riferimento a cui gli interessati possano rivolgersi

non può assumere il ruolo se in conflitto con altre mansioni aziendali

deve sapersi interfacciare con le autorità di controllo in maniera professionale e competente;

SOTTOLINEATO che si tratta di un nuovo incarico, cui l'Ordine deve provvedere per adeguarsi alla normativa e che in tal senso sono già state avviate una serie di attività preliminari consistenti nell'adozione delle misure minime di sicurezza e nell'attività di audit iniziale dove è stata effettuata una valutazione circa le attività da porre in essere (come da allegata relazione);

EVIDENZIATO che tale preliminare attività si è svolta affidandosi allo stesso Avv. Boschello, individuato a seguito della partecipazione ad attività di formazione e collaborazioni all'interno di tavoli di lavoro e di studio cui l'Ordine di Venezia partecipa;

POSTO che queste preliminari attività hanno consentito di verificare sul campo le competenze espresse da questo professionista sia in ambito legale che informatico;

VISTO il curriculum del soggetto dal quale emerge che lo stesso ha svolto attività di formazione dedicata e svolge incarichi simili presso altri enti;

POSTO che trattandosi di un soggetto che deve interfacciarsi con l'ente e facilitare l'avvio di un processo di adeguamento particolarmente complesso e articolato deve trattarsi di persona affidabile e preparata, con cui l'ente abbia possibilità di instaurare un rapporto diretto ed efficace basato sulla fiducia e la collaborazione;

PRECISATO che l'Ordine sta anche avviando un tavolo di lavoro con altri Ordini del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, al fine di creare sinergie che possano aiutare un razionale e significativo intervento di adeguamento, concretamente operativo per le attività dell'Ordine e che questa professionalità verrà coinvolta in tale processo;

VALUTATO che è possibile che sviluppando questo progetto sarà possibile avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti;

POSTO che è stato possibile confrontare il preventivo presentato dall'Avv. Boschello con altri preventivi acquisiti in via informale da altre pubbliche amministrazioni;

DELIBERA

l'espletamento della procedura mediante affidamento diretto per la stipula di un contratto triennale (2018-2020) relativo all'affidamento del servizio di DPO per l'OMCeO di Venezia con l'Avv. Silvia Boschello la quale avrà i compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento: e di seguito specificati:

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento;
- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.

Precisato che il Comitato Centrale in data 20 aprile 2018 ha deciso di corrispondere la somma fino ad un massimo di euro 5.000 a ciascun Ordine Provinciale per far fronte agli adempimenti concernenti la nomina del RDP e la predisposizione del documento concernente la valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali viene autorizzare la spesa complessiva relativa all'anno 2018, di € 2.900 +IVA e accessori, da porsi a carico del bilancio di previsione dell'Ordine per l'anno 2018 in partita dio giro nel titolo I, categoria IX, cap. VII "Anticipazioni per spese varie".

Di provvedere alla comunicazione al Garante dell'incarico.

Il Presidente
(dott. Giovanni Leoni)

Il Segretario
(dott. Luca Barbacane)



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Utente: Carla Carli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA -
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI VENEZIA

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9B238A1D0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 8.700,00
Oggetto	incarico responsabile dei dati personali (RDP) triennio 2018-2020
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015